

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Titolo abilitativo	SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
Fonte normativa	Art. 19 L 241/90 (come modificato dalla L. 122/10 e dalla L. 106/2011)
Ambito di applicazione	<p>a. Interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali ,(su parti non strutturali comunicazione ex art. 6 DPR 380/01 -CILA);</p> <p>b. Interventi di risanamento conservativo e restauro;</p> <p>c. Interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo II° del D.Lgs n° 42/2004 (previo ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica), nonché gli immobili aventi valore storico-architettonici individuati dagli strumenti comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;</p> <p>d. Recinzioni, muri di cinta e cancellate;(N.B. previo Nulla Osta/parere su viabilità di competenza Provinciale o Statale)</p> <p>e. Interventi di ristrutturazione edilizia,così come definiti dalla lett. f) dell'allegato alla L.R. 31/02 "Definizione degli interventi edilizi e atti comunali"</p> <p>f. Interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6/4/1998 n° 11;</p> <p>g. Mutamenti di destinazione d'uso senza opere;</p> <p>h. Fusione e suddivisioni di unità immobiliari senza opere</p> <p>i. Modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetrie</p> <p>j. Installazione o revisione di impianti tecnologici che comportino la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o attrezzature esistenti (escluso quanto previsto dalle lett. c)- d) dell'art. 6, 2° comma della L. 22/05/10 n. 73) ;</p> <p>k. Le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19, e precisamente variazioni minori in corso d'opera e variazione essenziale;</p> <p>l. Realizzazione di parcheggi (escluse opere di pavimentazioni e finitura di spazi esterni di cui alla lett. b) dell'art. 6, 2° comma della L. 22/05/10 n. 73) da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24/03/1989, n° 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;</p> <p>m. Opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell'Allegato alla Legge Regionale 25/11/2002 n° 31 e atti comunali;</p> <p>n. Significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola (N.B.: deve essere compilata l'apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti)</p> <p>o. Apposizione di cartelli pubblicitari, secondo quanto stabilito dai Regolamenti Comunali;</p>

	<p>p. Interventi di demolizione senza ricostruzione ad esclusione degli interventi in zona omogenea "A", costruzione e/o modifica di edicole funerarie, costruzione e/o modifica di passi carrai con modifiche prospettiche o alla realizzazione/alterazione di recinzioni (delibera C.C. n° 16 del 24.02.2003)</p> <p>q. Nuovo titolo abilitativo per lavori non ultimati di cui al precedente titolo abilitativo D.I.A o SCIA;</p> <p>Altro (es. voltura o cointestazione di titolo abilitativo)</p> <p><u>N.B.per impianti energetici da fonti rinnovabili vedere titoli specifici</u></p>
Regime contributivo (oneri)	Gratuito, ad eccezione di: ristrutturazione edilizia, cambi d uso senza opere (quando vi è una differenza tabellare -NC- tra l'uso finale e quello iniziale), suddivisioni di unità immobiliari senza opere, eventuali varianti ad interventi onerosi, recupero abitativo di sottetti in edifici
Diritti di segreteria	€ 150,00
Procedura nei confronti del Comune	Occorre presentare la Segnalazione (SCIA) con i relativi allegati (debbono essere presenti tutti al momento della consegna della SCIA). allo Sportello Unico Edilizia con consegna all'Istruttore tecnico il quale dopo breve verifica formale, autorizzerà la consegna al protocollo. E' richiesta l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio della CQAP nei casi indicati dal vigente R.E.
Stampato	Modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
Allegati	Elaborati grafici Documentazione fotografica Tutti i Nulla Osta o autorizzazioni preventive richieste dall'intervento, di competenza di Enti esterni al Comune. Le certificazioni e/o asseverazioni richieste dall'intervento. Impianti. Elaborati previsti dal DM 37/08 (se previsti) Attestato di deposito del progetto di risparmio energetico (se dovuto) Sismica: Progetto strutturale o autorizzazione sismica preventiva ove necessaria (se dovuto)
Inizio lavori	Si assume come data di inizio lavori ai fini della tempistica di validità della stessa, la data di protocollo. L'inizio reale dei lavori può essere contemporaneo alla protocollazione della segnalazione o successivo.
Varianti	Possono essere eseguite presentando una SCIA di variante, prima della fine dei lavori se trattasi di variante inessenziale, prima dei lavori se trattasi di variante essenziale
Fine lavori	Il termine di ultimazione dei lavori è di 3 anni dalla data di presentazione della SCIA. Alla fine dei lavori va presentata la comunicazione di fine lavori come per le DIA ai fini della certificazione di Conformità edilizia ed agibilità o la Domanda di Conformità edilizia ed agibilità nel caso di ristrutturazione (recupero abitativo dei sottotetti su immobili privi di classifica). Eventuali lavori non ultimati nei 3 anni sono soggetti a nuova segnalazione per ultimazione opere, prima della scadenza del titolo originario.
Annullamento	In carenza dei requisiti e presupposti richiesti dall'intervento, il Comune, nel termine di 30 giorni dalla consegna della SCIA può sospendere i lavori e ordinare il ripristino dei luoghi salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente E fatto salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela anche dopo i 30 giorni (annullamento della SCIA)
Sanzioni	Si applicano le sanzioni amministrative analoghe per le corrispondenti opere eseguite con DIA., previste dalla L.R. 23/04, compatibilmente con la possibilità di conformare l'intervento in corso d'opera alle norme. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, (ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale) Il mancato deposito del progetto strutturale configura violazione alla norma sismica (Circolare regione Emilia Romagna PG 0113339 del 06.05.2011) Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell'ipotesi di falso.

Sanatoria	È possibile l'accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art 17 comma 1, LR 23/04) o al solo momento della domanda (art 17 comma 2, LR23/04). Il titolo in sanatoria è sempre oneroso La SCIA in sanatoria comporta l'acquisizione dell'autorizzazione sismica preventiva se l'intervento da sanare ha implicazioni strutturali
Aggiornamento catastale	Obbligatorio se l'intervento cambia la consistenza, l'attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori